

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 27 agosto 2004.

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti gli artt. 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;

b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;

c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);

a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

3. I divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Art. 3.

1. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

Art. 4.

1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.

2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 27 agosto 2004

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente Ordinanza:

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estrella;
Dogo Argentino;
Fila brasileiro;
Mastino napoletano;
Perro da canapo majero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pitt bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.

04A08797

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Luciano Romagnoli Soc. coop. a r.l.», in Sava.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato in data 26 maggio 1983 per l'esercizio 1982;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Luciano Romagnoli soc. coop. a r.l.», con sede in Sava (Taranto), posizione BUSC n. 1095/145979, costituita per rogito notaio dott. Luca Torricella di Martina Franca in data 3 aprile 1976, repertorio n. 2500, raccolta n. 1189, codice fiscale n. 00336430731, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 31 agosto 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A08923